

PROCEDURA DI EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E REGOLARIZZAZIONE

Art.103 comma 2 Decreto Legge n.34 del 19/05/2020

SCHEDA INFORMATIVA PER CITTADINI STRANIERI EXTRA UE

(già lavoratori o in cerca di occupazione)

PERIODO E LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

DAL 1° GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020

Non è previsto un limite al numero di persone che possono accedere alla procedura di emersione, quindi avendo i requisiti è possibile accedere alla domanda di regolarizzazione per tutto il periodo previsto.

SETTORI LAVORATIVI

A CUI È VINCOLATA LA PROCEDURA DI EMERSIONE/REGOLARIZZAZIONE

1. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
2. Assistenza alla persona per se stessi o componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetta da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza;
3. Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

REQUISITI INERENTI LO STATO LAVORATIVO

È POSSIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DI EMERSIONE/REGOLARIZZAZIONE SE

1. Si decide di regolarizzare la posizione di un lavoratore già in forza in uno dei tre settori lavorativi interessati ma attualmente sprovvisto di regolare contratto di lavoro ovvero si decide di instaurare un nuovo rapporto di lavoro attraverso la regolare sottoscrizione di un contratto di lavoro (primo canale di emersione);
2. Si decide di regolarizzare la condizione amministrativa di un cittadino straniero già precedentemente titolare di Permesso di Soggiorno ora scaduto (secondo canale di emersione).

PRIMO CANALE DI EMERSIONE

Può essere attivato dal datore di lavoro cittadino italiano, cittadino dell'Unione Europea o cittadino straniero non comunitario solo se titolare di Permesso di Soggiorno CE per Lungo Soggiornanti (ex Carta di Soggiorno) e consiste nella:

1. Regolarizzazione di un rapporto di lavoro già in essere in uno dei settori lavorativi interessati, ma attualmente sprovvisto di regolare contratto di lavoro;
2. Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro attraverso la regolare sottoscrizione di un contratto.

COSA ACCADE DURANTE L'ITER DI EMERSIONE/REGOLARIZZAZIONE

- a. Il lavoratore può svolgere da subito l'attività lavorativa in uno dei tre settori specificati dalla normativa.
- b. I procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'ingresso e al soggiorno irregolare nel territorio dello stato a carico del cittadino straniero sono sospesi.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentare istanza online sul sito <http://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>, autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

A seguito dell'invio dell'istanza il SUI (Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura) procederà alla verifica circa l'ammissibilità della domanda, con acquisizione del parere della **Questura**, che verifica l'eventuale sussistenza di motivi ostativi, e del parere dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, che verifica la congruità del reddito del datore di lavoro e del contratto di lavoro proposto.

Se tutti i requisiti risultano integrati il SUI convoca le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e compilazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

REQUISITI DEL LAVORATORE

L'istanza di emersione/regolarizzazione potrà riguardare solo **cittadini stranieri che risultino presenti sul territorio italiano prima del 08 marzo 2020 e che non si siano più allontanati dal territorio nazionale dopo tale data**.

La prova di tale presenza sul territorio potrà essere dimostrata attraverso almeno una delle seguenti opzioni:

1. Rilievi fotodattiloscopici (fotosegnalamento) a cui il cittadino deve essersi sottoposto prima dell'8 marzo 2020;
2. Dichiarazione di presenza effettuata prima del 08 marzo 2020 dal cittadino straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale per periodi di breve durata. Tale dichiarazione viene resa dal cittadino straniero attraverso le seguenti modalità:
 - a) I cittadini stranieri provenienti da *paesi Schengen* devono aver reso la dichiarazione di presenza al Questore della provincia in cui si trovano entro 8 gg. dall'ingresso in Italia;
 - b) I cittadini stranieri provenienti da *paesi non Schengen* devono aver assolto l'obbligo della dichiarazione di presenza presentandosi ai valichi di frontiera e ricevendo l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul proprio documento di viaggio/ passaporto.
3. Attestazioni e Documentazioni con data certa e provenienti da organismi pubblici.

Il lavoratore non è può essere oggetto della procedura di emersione se:

1. È titolare di un provvedimento di espulsione disposto dal Ministro dell'Interno (art. 13 co. 1 D.lgs 286/1998) oppure disposto dal Prefetto per "pericolosità" (art. 13 co. 3 lett. c D.lgs 286/1998);
2. Ha riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art.380 Codice di Procedura Penale per reati contro la libertà personale ovvero reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione ed emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
3. Ha riportato una segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
4. Se è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Per poter accedere alla procedura di emersione/regolarizzazione il lavoratore dovrà essere munito di passaporto o titolo equipollente.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro può essere un **cittadino italiano, un cittadino dell'Unione Europea o un cittadino straniero non comunitario, che sia unicamente titolare di un Permesso di Soggiorno CE per Lungo Soggiornanti** (ex. Carta di Soggiorno) come da art. 9 del Dlgs 286/1998.

Il datore di lavoro dovrà dimostrare di avere la capacità economica per poter assumere il lavoratore; i relativi limiti di reddito saranno stabiliti con un apposito Decreto Ministeriale.

Per attivare la procedura di emersione/regolarizzazione, il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di euro 500 per ogni lavoratore relativi ai costi di procedura.

Il datore di lavoro dovrà poi versare un'ulteriore quota forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Tale importo sarà stabilito con un apposito Decreto Ministeriale.

Il datore di lavoro NON può presentare istanza di emersione se è stato condannato, anche in via non definitiva, negli ultimi 5 anni per:

1. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri stati;
2. Per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
3. Per il reato di riduzione e mantenimento in servitù o schiavitù;
4. Per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis Codice Penale);
5. Per avere occupato alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno (art. 22 co. 12 D.lgs 286/1998).

Nota

Assumendo un lavoratore irregolare privo di Permesso di Soggiorno vengono sospesi i procedimenti per impiego illegale di manodopera relativi alle persone oggetto della procedura di emersione. Tali procedimenti verranno archiviati anche se la pratica non dovesse andare a buon fine per cause non imputabili al datore di lavoro.

CHE COSA SI OTTIENE DOPO ESSERE STATO REGOLARIZZATO

Il lavoratore che accede alla procedura di emersione/regolarizzazione ottiene un Permesso di Soggiorno per motivi di Lavoro Subordinato della stessa durata del contratto di lavoro.

CASI DI ARCHIVIAZIONE E RIGETTO DELL'ISTANZA

È POSSIBILE INCORRERE IN ARCHIVIAZIONE E RIGETTO DELL'ISTANZA SE

1. Le parti (datore di lavoro e lavoratore) non si presentano senza giustificato motivo alla convocazione (archiviazione dell'istanza);
2. Il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno o non procedere all'assunzione del lavoratore (rigetto dell'istanza), fatto salvo che la mancata sottoscrizione o assunzione non siano dovute a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

SECONDO CANALE DI EMERSIONE

Può essere attivato solo se sei un cittadino straniero che è già stato titolare di un Permesso di Soggiorno e vi sono le seguenti condizioni:

1. Il Permesso di Soggiorno deve essere scaduto dalla data del 31 ottobre 2019, senza che ne sia stato conseguito il rinnovo o la conversione (significa che si può accedere alla regolarizzazione se la richiesta di rinnovo o conversione non si è ancora conclusa con il rilascio del relativo titolo di soggiorno);
2. Il cittadino straniero deve risultare presente sul territorio italiano alla data del 08 marzo 2020, senza essersi mai allontanato dal territorio nazionale dopo tale data;
3. Il cittadino straniero deve aver svolto attività lavorativa prima del 31 ottobre 2019 in uno dei tre settori lavorativi oggetto della regolarizzazione. Tale attività lavorativa dovrà essere comprovata attraverso la produzione di documentazione verificabile dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sussistendo le condizioni di cui sopra, il cittadino straniero potrà attivare la procedura di richiesta di rilascio di un **Permesso di Soggiorno della durata di sei mesi**, previo pagamento di un contributo forfettario di euro 130 per gli oneri di procedura, a cui si aggiungerà un'ulteriore quota nella misura massima di euro 30 definito con successivo decreto ministeriale. Il Permesso di Soggiorno temporaneo, sarà valido solo sul territorio nazionale e consentirà di svolgere una attività lavorativa solo nei settori lavorativi oggetto della regolarizzazione.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

L'istanza deve essere presentata presso la Questura territorialmente competente.

Il cittadino straniero chiede il rilascio del Permesso di Soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, corredando la domanda della documentazione comprovante l'attività lavorativa antecedente alla data del 31 ottobre 2019 nei tre settori lavorativi previsti. L'istanza viene trasmessa anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che procede alle verifiche sulla documentazione prodotta.

Al momento della presentazione dell'istanza, la Questura rilascia al cittadino straniero un'attestazione che certifica la corretta presentazione dell'istanza. L'attestato consente al cittadino straniero di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei tre settori lavorativi previsti. Sempre con l'attestato il cittadino straniero potrà poi richiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo.

COSA ACCADE DOPO LA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO

Alla scadenza del Permesso di Soggiorno temporaneo, il cittadino straniero può chiederne la conversione se sussiste una delle seguenti condizioni:

1. Può comprovare di avere svolto attività lavorativa, in uno dei tre settori previsti, durante il periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo;
2. Può esibire un contratto di lavoro regolarmente instaurato;
3. È nelle condizioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. c D.lgs 286/1998 e può quindi ottenere un Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari.